



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)  
di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)  
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)  
con il Ministro della difesa (CROSETTO)  
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)  
e con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2022**

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	22
Disegno di legge .....	»	42
Testo del decreto-legge .....	»	43

ONOREVOLI SENATORI. – Si illustra di seguito nel dettaglio il testo del decreto-legge presentato per la conversione.

Articolo 1. (*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022*)

I commi 1 e 2 estendono al mese di dicembre 2022 i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, cosiddetto aiuti-*ter*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. I crediti d'imposta sono riconosciuti mantenendo la maggiorazione delle percentuali disposta con il decreto-legge aiuti-*ter* nelle seguenti percentuali:

a) dal 25 per cento al 40 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese energivore;

b) dal 25 per cento al 40 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese gasivore;

c) dal 15 per cento al 30 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese, diverse dalle energivore, per l'acquisto di energia elettrica;

d) dal 25 per cento al 40 per cento il credito d'imposta in favore delle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, per l'acquisto di gas naturale.

Il comma 3 prevede l'utilizzabilità, entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione dei crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo relativi al mese di dicembre 2022, nonché di quelli spettanti ai sensi dei commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, e di quelli spettanti ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022.

Il comma 4 prevede la cedibilità, solo per intero, dei medesimi crediti di cui al comma 3 dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. È fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente

tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle menzionate disposizioni sono nulli.

Le imprese beneficiarie della cessione del credito richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

I crediti d'imposta ceduti sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, entro la medesima data del 30 giugno 2023. La norma dispone che le modalità attuative siano stabile con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 5 rinvia, ai fini dell'applicazione e della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Il comma 6 ripete, nella sostanza, la previsione di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, fissando al 16 marzo 2023 il *dies ad quem* per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate del credito maturato con riferimento all'esercizio 2022 per i crediti d'imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022.

Il comma 7 quantifica gli oneri e rinvia all'articolo 15 per la copertura finanziaria.

**Articolo 2. (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)**

L'articolo prevede al comma 1, lettera *a*), per il periodo dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare sono rideterminate, per il periodo in questione, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL); è stabilita inoltre l'esenzione dall'accisa per il gas

naturale per autotrazione. Con la lettera *b*), in linea con la normativa dell'Unione europea, per il medesimo periodo è stabilita l'applicazione di un'aliquota IVA del 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. In particolare, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, continua a prevedere il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento. In particolare, la nuova direttiva innova la precedente normativa in quanto non richiede, ai fini della applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale, la preventiva consultazione del Comitato IVA ma nel contempo, in linea con gli obiettivi del *green deal* europeo, pone un limite temporale all'agevolazione, fissato al 1° gennaio 2030 [punto 22) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE].

Parallelamente, con il comma 2, si provvede a sospendere, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'applicazione dell'aliquota di accisa sul cosiddetto « gasolio commerciale » di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, cosiddetto testo unico delle accise.

Ciò in quanto l'aliquota sul predetto gasolio come rideterminata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2), risulta maggiormente favorevole rispetto a quella prevista per il « gasolio commerciale » dal predetto numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico delle accise.

Occorre anche precisare che l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, nel consentire agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa

sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso « commerciale » e « non commerciale » di tale carburante, impone ai medesimi Stati di rispettare, oltre all'aliquota minima prevista dalla medesima direttiva per il gasolio, anche un ulteriore vincolo: occorre infatti che l'aliquota stabilita nello Stato membro per il gasolio impiegato nell'uso « commerciale » sia comunque superiore al valore che l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003 (nel caso dell'Italia 403 euro per mille litri al netto dell'arrotondamento).

In sostanza, in presenza di una differenziazione dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto merci e passeggeri di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise (« gasolio commerciale ») non può essere applicata un'aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. In tal senso, provvedendo il comma 1, lettera a), numero 2), dell'articolo in commento a rideterminare l'aliquota di accisa sul gasolio in una misura inferiore alla predetta soglia di 403 euro per mille litri, e in considerazione del fatto che di tale aliquota inferiore al valore di 403 euro per mille litri potranno beneficiare, ovviamente, anche i predetti soggetti professionali di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise, appare necessario sospendere temporaneamente la differenziazione tra « uso commerciale » e uso « non commerciale » del gasolio, così come appunto disposto dal comma 2 in illustrazione.

Ai sensi del comma 3 gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 13 gennaio 2023, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera a), stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio, GPL e gas

naturale allo stato liquido - GNL, destinati all'impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 31 dicembre 2022.

La medesima comunicazione si renderà non necessaria (e non andrà quindi effettuata dai predetti soggetti) qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dal citato comma 1, lettera a).

Con il comma 4 è individuata nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico delle accise, la sanzione applicabile nel caso in cui la comunicazione stabilita dal comma 3 non sia effettuata o contenga dati incompleti o non veritieri.

Con il comma 5 è richiamata l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; tali disposizioni, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché dalla diminuzione dell'aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera b), prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi (anche relativi alla vendita al pubblico) dei prodotti energetici interessati, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza.

Infine, il comma 6 quantifica gli oneri e rinvia all'articolo 15 per la copertura finanziaria.

### Articolo 3. *(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)*

Al comma 1 si prevede che, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla liquidità delle imprese residenti in Italia, le medesime imprese pos-

sano richiedere la rateizzazione degli importi per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, in eccedenza rispetto all'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Le modalità semplificate di formulazione e inoltro dell'istanza sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Al comma 2 la norma specifica che, a fronte della richiesta da parte dell'impresa interessata, è configurato l'obbligo, per i fornitori di energia, di proporre al cliente un piano di rateizzazione che indichi l'ammontare degli importi dovuti, il tasso di interesse, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, i termini di scadenza di ciascuna rata, nonché la ripartizione mensile delle rate da un minimo di dodici ad un massimo di trentasei. L'obbligo del fornitore è condizionato all'effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e all'effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito, nell'interesse del fornitore di energia.

Il comma 3 prevede la decadenza dal beneficio della rateazione nel caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, nonché l'obbligo di versamento in un'unica soluzione dell'intero importo residuo dovuto.

Il comma 4 stabilisce un meccanismo atto a facilitare l'applicazione dei piani di rateizzazione richiesti dalle imprese. Nel dettaglio, al fine di favorire la concessione dei piani di rateizzazione, nei casi in cui sia richiesto alle imprese consumatrici di dare assicurazione sul pagamento degli importi rateizzati, è previsto un meccanismo di riassicurazione pubblica delle cauzioni/polizze assicurative che le imprese possono acquistare

sul mercato dalle compagnie assicurative, al fine di coprire il rischio di inadempimento dei piani di rateizzazione. La riassicurazione pubblica, erogata dalla società SACE S.p.A. secondo lo schema di riassicurazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, copre il 90 per cento degli indennizzi generati dall'escussione delle polizze assicurative, in caso di inadempimento, da parte delle imprese, dei piani di rateizzazione concordati con i fornitori.

Il comma 5 prevede che a sostegno delle esigenze di liquidità dei fornitori di energia, scaturenti dalla concessione dei piani di rateizzazione, essi possano avvalersi di finanziamenti bancari, assistiti dalla garanzia pubblica prestata dalla SACE S.p.A., alle condizioni, nei termini e secondo le percentuali di copertura di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, cosiddetto « Aiuti », conformemente alle misure di aiuto declinate dal *Temporary Crisis Framework* della Commissione europea (Comunicazione della Commissione recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01).

Il comma 6 prevede che la garanzia di cui al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima.

Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. Inoltre si precisa che la garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa richiedente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

Il comma 7 dispone che l'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede la conversione e dell'articolo 1 del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

Il comma 8 modifica l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 21 del 2022, che nel testo previgente consente alle imprese fornitrici di energia, quale che ne sia la dimensione, di ricorrere al mercato assicurativo per coprirsi dal rischio dell'inadempimento dei clienti rispetto a quanto da questi dovuto, sulla base delle fatture emesse entro il 30 giugno 2023, per consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. Sulle polizze emesse dalle compagnie assicurative insiste la garanzia in riassicurazione della SACE S.p.A. e si raccorda tale disciplina con la nuova speciale operatività declinata dalla norma in esame, a copertura dell'incremento di perdita attesa derivante dall'ampliamento della platea dei possibili beneficiari finali della misura di riassicurazione (cioè le imprese richiedenti i piani di rateizzazione, in caso di inadempimento dei medesimi piani e di attivazione delle polizze assicurative contratte a copertura dell'evento di rischio). La modifica estende di un anno, rispettivamente, la data entro cui possono essere emesse le fatture e il periodo di riferimento dei consumi energetici cui le fatture stesse si riferiscono, al fine di garantire una copertura più ampia per le esigenze assicu-

rative che il perdurare della crisi ha generato e genererà anche per i prossimi mesi.

Il comma 9, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale e della proroga del citato Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01, disposta con decisione della Commissione europea del 9 novembre 2022, estende fino al 31 dicembre 2023 il regime straordinario di garanzie concesse dalla SACE S.p.A. ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

La disposizione di cui al comma 10 modifica e chiarisce l'ambito applicativo dello specifico regime fiscale previsto per l'anno 2022 dall'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stato stabilito che non partecipano alla formazione del reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

Con la modifica prevista dalla lettera *b*) del comma qui illustrato detto limite di 600 euro verrebbe innalzato, per lo stesso anno 2022, ad un limite complessivo di 3.000 euro.

Con la modifica di cui alla lettera *a*) del medesimo comma si chiarisce che restano ferme le altre disposizioni previste dall'articolo 51, comma 3, del TUIR appena citato, ed in particolare quella contenuta nella seconda parte del terzo periodo, la quale pre-

vede che, in caso di superamento del limite, sia assoggettata a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

La disposizione di cui al comma 11 estende anche al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Comitato italiano paralimpico (CIP) e alla società Sport e Salute S.p.A. il contributo già concesso, in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Con il comma 12 si incrementano le risorse stanziare dall'articolo 8 del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare:

- con la lettera *a*) si incrementa di 50 milioni la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Si prevede che una quota dello stesso, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, sia finalizzata al riconoscimento di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani;

- con la lettera *b*) si prevede un incremento del fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, pari a 50 milioni di euro.

I commi 13 e 14 quantificano gli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 12 e recano la relativa copertura finanziaria o rinviano per la medesima all'articolo 15.

#### Articolo 4. *(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)*

La disposizione in esame è coerente con le finalità del decreto-legge e dell'azione messa in atto dal Governo, volta a garantire la ripresa economica del Paese e il sostegno ai settori più in difficoltà.

L'attuale congiuntura geopolitica ed economica richiede un intervento nel senso di ampliare le fonti di approvvigionamento energetico, messe a forte rischio dal conflitto armato tra la Russia e l'Ucraina e dalla condizione di dipendenza dal gas russo.

L'apporto della produzione nazionale di gas appare indispensabile anche per contribuire a calmierare l'andamento dei prezzi energetici e facilitare, per tale via, l'attuazione del PNRR.

Si intende dunque apportare alcune modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico, attualmente in notevole difficoltà.

Con la disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione previsti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), fissati a

livello locale e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali. Rimangono pertanto in essere solo i divieti e le restrizioni alle attività *upstream* specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTESAI, quali, in sostanza, i divieti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza.

A tal riguardo, la disposizione in parola prevede che siano ammesse alle procedure di approvvigionamento anche le « concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi ».

Detta modifica riammette a produrre le concessioni esistenti in Alto Adriatico, limitatamente alla porzione di mare specificatamente indicata dalla norma (quella compresa tra il 45° parallelo ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro), oltre le 9 miglia marine e solo in caso di concessioni caratterizzate da un elevato potenziale minerario. In deroga a quanto previsto dai sopraccitati divieti normativi a mare, dette concessioni potranno produrre per la durata di vita utile del giacimento a condizione che aderiscano alle procedure di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022 (in modo che la deroga si traduca effettivamente in un sostegno ai settori economici più in difficoltà) e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza significativi da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La disposizione, in buona sostanza, consente che alle procedure di approvvigiona-

mento di gas possano partecipare altre due concessioni (con un valore complessivo di gas di oltre 10 miliardi di Smc da produrre secondo stime in circa 15 anni - incremento di gas previsto di circa 700 milioni di Smc annui), oltre quelle già invitate dal GSE, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, a fronte di complessive nove concessioni in alto Adriatico escluse dalla procedura ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

L'intervento di modifica di cui alla lettera b) prevede il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, in deroga all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che invece preclude nuove attività in materia di idrocarburi nelle aree marine protette e nelle 12 miglia da dette aree e dalla costa. Anche in questo caso, la deroga è prevista solo con riferimento a siti caratterizzati da elevato potenziale minerario (riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi) e a condizione che i titolari delle nuove concessioni aderiscano al meccanismo di cui al comma 1, a sostegno dei clienti finali industriali a forte consumo di gas.

Ad oggi, tra le 9 e le 12 miglia, non sussiste alcuna istanza di concessione in corso di istruttoria presso l'Amministrazione, ma insistono parzialmente o integralmente cinque permessi di ricerca. I cinque permessi interessati dall'intervento di modifica normativa qui descritto sono: A.R80.AG - al largo della laguna veneta - con circa il 40 per cento del permesso fuori le 9 miglia, A.R78.AG - al largo delle coste emiliane, con circa un terzo del permesso fuori le 9 miglia, F.R40.NP - al largo di Brindisi - con 100 per cento fuori le 9 miglia, G.R13.AG - al largo di Gela e a ridosso della concessione di « Argo e Cassiopea » - con una minima parte fuori le 9 miglia, ivi incluso l'unico pozzo esistente che, ricadendo entro le 9 miglia, non verrebbe salvaguardato, ed il permesso G.R14.AG - che avrebbe circa l'80 per cento di area fuori le

9 miglia con, in particolare, due pozzi Panda 1 e Panda W1 già realizzati nella fascia tra le 9 e le 12 miglia, che potrebbero essere quindi salvaguardati con possibilità per l'operatore di riproporre istanza di concessione per la produzione presumibilmente di gas per circa 1,7 miliardi di Smc.

Con la lettera *c)* si modifica l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022, prevedendo che anche per il rilascio delle nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia, di cui all'intervento previsto alla precedente lettera *b)*, vi sia un tempo massimo per l'Amministrazione ridotto da sei mesi, previsti dall'originaria versione della norma, a tre mesi, come per il rilascio delle altre autorizzazioni funzionali a rendere effettiva la procedura di approvvigionamento di cui al medesimo articolo 16.

Con le lettere *d)* ed *e)* vengono sostituiti i commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022. Con il nuovo comma 4 viene previsto che il Gestore dei servizi energetici (GSE), direttamente o tramite le società da esso controllate, stipuli con i concessionari di coltivazione di idrocarburi, così come identificati dai commi 2 e *2-bis*, contratti di acquisto di diritti a lungo termine sul gas di produzione nazionale derivante dall'incremento dell'offerta. Detti contratti avranno la forma di contratti finanziari per differenza, la cui durata dovrà essere al massimo decennale, con verifica dei termini alla fine del quinto anno. Il prezzo contrattuale, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati rispettivamente in 50 e 100 euro per MWh.

Il medesimo comma 4 dispone altresì che, nelle more della conclusione delle procedure

autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e *2-bis* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e *2-bis* e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il suddetto quantitativo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e *2-bis* del citato articolo. Infatti un eventuale obbligo di anticipare volumi che potenzialmente eccedono la produzione attuale effettiva sul territorio nazionale in vista di benefici incerti e futuri (perché soggetti a rischi autorizzativi e minerari connessi ai nuovi sviluppi) scoraggerebbe la totalità degli operatori, almeno quelli di minori dimensioni, ad aderire al meccanismo.

Il comma 5, così come sostituito, prevede che il Gruppo GSE, tramite una o più procedure, offra i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4, complessivamente acquisiti nella sua disponibilità, ai clienti finali industriali « gasivori », comprese le aggregazioni di imprese, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, pubblicato nel sito *internet* del Ministero della transizione ecologica, ai fini del godimento delle agevolazioni, allo stesso prezzo del comma 4.

L'utilizzo di contratti finanziari sia in acquisto che in vendita, sulla base della stessa

formula di prezzo, fa sì che le partite finanziarie si regolano fra privati evitando la complessità di uno scambio fisico di gas e sulla base di uno sconto direttamente operato dai concessionari al GSE e da quest'ultimo ai clienti finali industriali aggiudicatari, senza comportare costi di sistema e lasciando ai clienti finali l'intero vantaggio di costo rispetto al prezzo al punto di scambio virtuale (o l'eventuale onere, in caso di prezzo inferiore al valore minimo).

L'aggiudicazione dei diritti avverrà a seguito di procedure di assegnazione secondo criteri *pro quota* e con modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Lo schema tipo del contratto finanziario stipulato da Gruppo GSE con i clienti finali, predisposto dal Gruppo stesso e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevederà che la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni di gas nel corso dell'anno precedente e che, qualora il cliente finale sia composto da una aggregazione di imprese, gli effetti dello stesso siano assicurati nell'essere trasferiti a tutti gli interessati.

Infine è espressamente previsto che sia vietata la cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

#### Articolo 5. (*Proroghe di termini nel settore del gas naturale*)

La disposizione di cui al comma 1 mira ad allineare temporalmente il processo di liberalizzazione previsto per i clienti domestici del settore elettrico e di quello del gas naturale, prevedendone la conclusione definitiva, per entrambi i settori, entro il 10 gennaio 2024.

Infatti, il decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, modificando la legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), aveva disposto il differimento del termine - ivi previsto - di superamento della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici nel settore elettrico al 1° gennaio 2023 (articolo 1, comma 60). Il successivo decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, all'articolo 16-ter, commi 1 e 2, ha poi prorogato temporaneamente il servizio di maggior tutela, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministero della transizione ecologica, per i clienti finali domestici, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e da concludere entro il 10 gennaio 2024.

La disposizione è volta, dunque, a posticipare al 10 gennaio 2024 la data di rimozione della tutela di prezzo anche per i clienti domestici nel settore del gas naturale, attualmente prevista al 1° gennaio 2023.

La disposizione di cui al comma 2 è volta ad ottimizzare le modalità di vendita del gas naturale stoccato dal GSE nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza sfruttando tutto l'arco temporale dell'anno termico gas (1° ottobre - 31 marzo), anche per prevedere meccanismi di salvaguardia finalizzati a sopperire ai possibili *deficit* finanziari tra i flussi di entrata costituiti dai ricavi dalla vendita e le uscite rappresentate dalla spesa già sostenuta per l'acquisto di gas.

In particolare, le disposizioni di cui alla lettera *a*) rispondono all'esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle procedure che saranno stabilite dall'atto di indirizzo, ancora in fase

di elaborazione, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 287 del 20 luglio 2022. Ciò potrà altresì consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico e la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita, minimizzando il ricorso alle compensazioni tariffarie a valere sulle componenti del gas.

Le disposizioni di cui alla lettera *b*) sono finalizzate a garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE. Il superamento della scadenza dell'anno 2022 per la restituzione del prestito consentirebbe, infatti, di utilizzare integralmente i flussi derivanti dai ricavi da vendita di gas, con una minore esposizione finanziaria e posizione creditizia da parte del GSE verso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) e il sistema bancario.

Il comma 3 quantifica gli oneri della misura e rinvia all'articolo 15 per la relativa copertura finanziaria.

#### Articolo 6. *(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)*

La disposizione normativa integra e modifica l'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. In via del tutto generale, la norma si pone l'obiettivo di consentire al Ministero della difesa - allo scopo di contribuire all'ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali - di implementare una strategia finalizzata alla costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le superfici

dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, anche ricorrendo alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La disposizione estende, al comma 1 del citato articolo 20, la possibilità per il Ministero della difesa, anche attraverso la propria società *in house* Difesa Servizi s.p.a., di affidare in concessione o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, anche i beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi via via nel tempo (in particolare l'articolo 307 del codice dell'ordinamento militare) sono stati individuati quali immobili da accorpate o razionalizzare, in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma che non risultano ancora consegnati all'Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati e/o dismessi, oppure non risultano ancora alienati.

Per effettuare tali operazioni è previsto il previo accordo, oltretutto tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, anche con l'Autorità politica delegata per il PNRR. Inoltre, si prevede che il Ministero della difesa comunichi tali operazioni all'Agenzia del demanio.

Viene modificato inoltre il comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, prevedendo che i beni da destinare attraverso concessioni all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza (sistemi che consentono di contribuire ulteriormente alla sostenibilità della produzione, all'efficienza per gli utilizzatori e in ultima analisi alla sicurezza energetica).

Si introducono:

- il comma *3-bis* che prevede l'istituzione delle figure del Commissario speciale (espresso dal Ministero della difesa) e di due Vice commissari (di cui uno espresso su proposta del Ministro della cultura e un al-

tro espresso su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, attese le competenze di tali Dicasteri rispetto alle autorizzazioni da rilasciare - in particolare paesaggistica e ambientale) senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Tali figure si rendono necessarie al fine di elaborare e presidiare le evoluzioni di una strategia di implementazione delle azioni previste, riconducendo ad un unico « *project manager* » la mappatura, l'individuazione e la gestione delle procedure per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla norma;

- il comma 3-ter che, sempre nell'ottica di centralizzare le azioni fissate dalla norma e semplificare i procedimenti di autorizzazione, prevede che il Commissario presieda la conferenza di servizi volta a rilasciare un'unica autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui al comma 1 e, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, fissa dei tempi per il rilascio dei pareri o assenti o autorizzazioni;

- il comma 3-quater che è volto, infine, ad affiancare alle esternalità positive, in termini di benefici ambientali ed economici, per le collettività locali, oltreché per la Difesa, uno strumento di incentivazione della ricerca e dello sviluppo nel settore, introducendo un meccanismo di restituzione di quota parte degli utili di Difesa Servizi s.p.a. derivanti dalle concessioni dei beni (concessioni attrattive sul mercato) nel settore della ricerca e dello sviluppo anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa. La scelta di tali destinazioni dei proventi deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall'estero in termini di filiera produttiva e, dunque, che risultano più suscettibili di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella

realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

#### Articolo 7. (*Disposizione in materia di autotrasporto*)

L'articolo 14 del citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in parte al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e in parte al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.

La disposizione in commento riguarda, tra gli altri, i beneficiari delle risorse destinate al settore dell'autotrasporto di merci quali « persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi » di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1). Si tratta, infatti, delle imprese che svolgono l'attività di trasporto merci di tipo professionale che rappresenta la categoria maggiormente colpita dall'aumento del costo dei carburanti.

Si precisa, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Articolo 8. (*Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento*)

La disposizione di cui al comma 1 introduce un credito d'imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio e delle attività assimilate, obbligati alla memorizza-

zione e trasmissione telematica dei corrispettivi, al fine della copertura dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per facilitare la lotteria degli scontrini e consentire la lotteria degli scontrini « istantanea », basata sull'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

La disposizione di cui al comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della norma.

#### Articolo 9. (Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

La disposizione apporta modifiche alla disciplina del cosiddetto *superbonus* contenuta nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Nel dettaglio, con il comma 1, lettera a), numero 1), si intende ridurre dal 110 per cento al 90 per cento l'aliquota di detrazione spettante per gli interventi effettuati nell'anno 2023 dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dello stesso articolo 119 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (edifici posseduti da unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche).

Con il comma 1, lettera a), numero 2), si prevede una proroga della disciplina del *superbonus* al 110 per cento per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (cosiddette villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119, per i quali, a legislazione vigente, il beneficio è ammesso subordinatamente al verificarsi della condizione dell'avvenuta realizzazione del 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. Per tali interventi il termine finale

per fruire dell'agevolazione è spostato dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Con il comma 1, lettera a), numero 3), si intende disciplinare, per l'anno 2023, il *superbonus* previsto per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (cosiddette villette) o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'articolo 119 ed avviati a partire dal 1° gennaio 2023, stabilendo che in tale circostanza la detrazione spetta nella più limitata misura del 90 per cento delle spese sostenute e, comunque, a condizione che:

– il contribuente sia proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o sia titolare di diritto reale di godimento;

– l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;

– in capo al medesimo sussista un requisito reddituale basato su un parametro denominato « reddito di riferimento », determinato in base a quanto previsto da un nuovo comma 8-bis.1, che non deve superare l'importo di 15.000 euro.

Preme sottolineare che con detta modifica si introduce, tra gli altri, uno specifico requisito riguardante la titolarità del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento, applicabile soltanto agli interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti avviati a partire dal 1° gennaio 2023.

Resta fermo che in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119, avviati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali è richiesta la realizzazione del 30 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 settembre

2022, e per i quali si dispone la proroga dell'agevolazione al 31 marzo 2023, non si applica detto specifico requisito in materia di ambito soggettivo, per cui detti interventi continuano ad essere agevolabili anche se realizzati da persone fisiche che non risultano proprietari o titolari di diritto reale di godimento (ad esempio, familiari conviventi).

Con il comma 1, lettera *b*), dell'articolo in commento si inserisce, nel corpo dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 8-*bis*.1 in base al quale il reddito di riferimento del contribuente è pari al risultato della divisione del reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato « numero di parti » determinato come segue:

- il reddito complessivo familiare è costituito dalla somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dall'eventuale coniuge del contribuente o dal soggetto legato al contribuente da unione civile o dal convivente, se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel suo nucleo familiare, per i quali, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

- il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare, ed in particolare della presenza del coniuge, del soggetto legato al contribuente da unione civile e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile, come sopra individuati. In particolare, il numero di parti è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato di 1 se nel nucleo è presente

un coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o un convivente nonché di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti due familiari a carico e di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

Si noti che la presenza nel nucleo familiare del coniuge o del soggetto legato al contribuente da unione civile o del convivente incide sul numero di parti a prescindere dalla circostanza che il medesimo, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, sia stato o meno a carico fiscale del contribuente che beneficia dell'agevolazione; al contrario, potrebbe anche verificarsi che quest'ultimo sia stato a carico fiscale del coniuge.

Similmente, si tiene conto dei familiari a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente che sostiene la spesa, a prescindere dalla circostanza che, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, siano stati a carico di quest'ultimo o del coniuge o di entrambi.

Si deve precisare, inoltre, che, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4-*ter*, del sopra citato TUIR, si tiene conto anche dei figli di età inferiore a 21 anni per i quali, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, ricorrevano i requisiti reddituali di cui al comma 2 dello stesso articolo, ma non hanno dato luogo alla detrazione fiscale per carichi di famiglia di cui al comma 1, lettera *c*), dello stesso articolo 12; detti figli quindi, ai fini della determinazione del reddito di riferimento, sono considerati al pari dei figli per i quali è spettata detta detrazione.

A titolo esemplificativo un contribuente con un reddito complessivo dell'anno precedente pari a 25.000 euro, nel cui nucleo sia presente un coniuge con un reddito pari a 11.000 euro ed un figlio che non possiede

redditi, che quindi è a carico fiscalmente, ha un reddito di riferimento pari a:

$$\frac{25.000 + 11.000}{1 + 1 + 0,5} = \frac{36.000}{2,5} = 14.400 \text{ euro}$$

Un'altra esemplificazione potrebbe farsi rispetto a un contribuente con un reddito pari a 50.000 euro avente un coniuge e quattro figli a carico, tutti senza redditi. In tal caso il reddito di riferimento sarà pari a:

$$\frac{50.000}{1 + 1 + 2} = \frac{50.000}{4} = 12.500 \text{ euro}$$

In queste ipotesi, essendo il reddito di riferimento inferiore ad euro 15.000, al ricorrere degli altri requisiti richiesti dalla norma, il contribuente potrà fruire dell'agevolazione prevista per le persone fisiche di cui al comma 9, lettera *b*), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Con la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo in commento si integra il comma 8-*ter* dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per gli interventi di cui al comma 10-*bis* dello stesso articolo 119, vale a dire per quelli realizzati dagli enti del terzo settore di cui al comma 9, lettera *d-bis*), dello stesso articolo, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie come specificati nel citato comma 10-*bis*, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2025, senza subire le riduzioni previste dal primo periodo del comma 8-*bis* dell'articolo 119.

Il comma 2 intende introdurre un regime transitorio per gli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, alla medesima data risultino avviate le relative forma-

lità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo. Per tali casi continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nell'articolo 119, comma 8-*bis*, primo periodo; pertanto, al ricorrere della condizione richiesta, agli interventi effettuati dai condomini, dagli unici proprietari (comma 9, lettera *a*)) e dagli enti del terzo settore (comma 9, lettera *d-bis*)), la percentuale di detrazione del 110 per cento continua ad applicarsi anche nel 2023.

Il comma 3 stanziava risorse per la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-*bis* e 8-*bis*.1 del citato articolo 119, per gli interventi di cui al comma 8-*bis*, primo e terzo periodo. Tale contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dagli interventi ammessi al *superbonus* e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, prevede una deroga a quanto stabilito dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto « decreto Rilancio »), in virtù del quale le quote di credito d'imposta devono essere utilizzate entro l'anno. Il comma 4 della presente disposizione consente, nelle ipotesi sopra descritte, di ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali di pari importo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In ogni caso la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli

anni successivi né può essere richiesta a rimborso. Rispetto a tali operazioni, viene, infine, previsto uno specifico monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, con la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'equilibrio dei conti pubblici, ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. Viene, inoltre, prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in cui sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma in commento.

Articolo 10. (*Norme in materia di procedure di affidamento di lavori*)

La norma di cui al comma 1 integra l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, precisando l'ambito di applicazione dell'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità indicate da tale disposizione normativa, così come modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera *a*), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini dell'acquisizione di servizi, forniture e lavori nell'ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

Il testo consolidato dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 32 del 2019 conserva la natura di norma speciale e trova applicazione nelle more dell'adozione della nuova disciplina in tema di riduzione, rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'integrazione risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predi-

sposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello *online* «*Capacity Italy*», circa l'identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l'obbligo disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 32 del 2019. La disposizione, infatti, rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell'articolo 37, comma 4, del codice dei contratti pubblici ma non esplicitava gli importi da considerare ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Grazie alla modifica, l'obbligo si intenderà applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.

La disposizione di cui al comma 2 è volta a permettere agli enti e alle stazioni appaltanti di accedere alle risorse residue disponibili del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione di cui all'articolo 26, commi 7 e successivi, del decreto-legge n. 50 del 2022. In particolare, si fa riferimento a interventi i cui codici unici di progetto (CUP) sono a titolarità di soggetti diversi dagli enti locali attuatori, che hanno erroneamente ritenuto di avere diritto a partecipare alla cosiddetta «*procedura semplificata*» e non hanno presentato domanda sulla piattaforma informatica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022. Specificatamente si prevede che sono ammissibili gli interventi per i quali la stazione appaltante ha proceduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022, utilizzando risorse diverse da quelle individuate dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022. Per procedure di affidamento dei la-

avori si intendono quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, vale a dire la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. All'attuazione della disposizione si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma.

Il comma 3 inserisce un articolo nel decreto-legge « *Governance* » n. 77 del 2021 al fine di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, nominativamente individuati ed esplicitati nell'allegato IV-*bis* al medesimo decreto.

Si tratta di interventi che risultano attualmente in avanzata fase di progettazione (definitiva o esecutiva) e, in quanto tali, non soggetti all'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

In particolare, il comma 1 della nuova disposizione prevede che, in relazione a tali interventi, la stazione appaltante o il concedente, prima di procedere all'approvazione dei progetti ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, deve trasmettere copia del progetto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Al comma 2 si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricevuto il progetto secondo quanto previsto dal comma 1, entro i successivi quindici giorni da tale data, stipuli apposito protocollo d'intesa con gli enti territoriali interessati dall'opera, al fine di giungere ad una favorevole condivisione della realizzazione dell'intervento, tenuto conto della localizzazione della stessa e delle caratteristiche peculiari dell'opera e dei tempi stimati d'esecuzione. Tale protocollo indica, altresì, gli eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte per garantire l'esecuzione dell'intervento senza soluzione di continuità nonché ogni ulteriore elemento valutativo rilevante. Il Ministero procede, successivamente alla stipula, a trasmettere tempestivamente copia del protocollo al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ne tiene conto ai fini delle valutazioni di cui al comma 3.

Il comma 3, tenuto conto dell'esigenza di acquisire comunque una valutazione del Comitato speciale del Consiglio superiore, prevede che il medesimo Comitato proceda ad una valutazione ricognitiva sulla coerenza generale delle scelte progettuali operate in sede di definizione del progetto preliminare.

Il comma 4 prevede che agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 ai sensi delle quali, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito, la stazione appaltante convoca una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, che è svolta in forma semplificata e nel corso della quale sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il

progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

Articolo 11. (*Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC*)

Il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di diversificazione del *mix* energetico ha, come noto, un impatto significativo sull'incremento del grado di indipendenza energetica da Paesi terzi. In luogo delle fonti tradizionali, le fonti rinnovabili consentono, infatti, un elevato grado di autonomia nella produzione energetica nazionale. Nel contesto contingente, connotato dalla crisi dei prezzi delle *commodity* energetiche e dall'avverarsi del conflitto russo ucraino, l'accelerazione del processo di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, già delineato dal PNIEC e dal PNRR, diviene ancor più urgente e indifferibile.

Nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale, la proposta mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge n. 77 del 2021 allo scopo precipuo di offrire un supporto qualificato (tecnico e scientifico) all'autorità competente (il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale dei progetti rilevanti ai fini del PNRR e del PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima) di competenza statale, tra cui impianti di produzione, trasporto e stoccaggio di energia. In particolare, la proposta in commento, apportando modificazioni all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, mira a prevedere che tra i sei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto

ambientale VIA e VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società *in house* dello Stato. In secondo luogo, per far fronte all'amplissimo numero di istanze di autorizzazione pervenute nell'attualità, la norma prevede il potenziamento temporaneo della Commissione tecnica PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica tre anni (anziché cinque come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le trenta unità.

Articolo 12. (*Esenzioni in materia di imposte*)

I commi 1 e 2 prevedono l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per il settore dello spettacolo. L'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante « Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia », convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili indicati al comma 1, lettera *d*), del medesimo articolo 78, ovvero gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 4 della medesima disposizione prevede che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Con la comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, la Commissione europea

ha adottato la sesta e ultima modifica al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», prorogandone l'efficacia al 30 giugno 2022. La Commissione europea ha successivamente comunicato agli Stati membri che il Quadro temporaneo non sarebbe stato prorogato oltre tale data di scadenza (dichiarazione del 12 maggio 2022).

Alla luce di quanto sopra, essendo venuta meno l'incertezza sulla vigenza temporale del Quadro temporaneo esistente al tempo dell'introduzione della disposizione, il comma 1 è volto a chiarire il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

Il comma 2 chiarisce che a seguito della riconduzione in regime *de minimis* della seconda rata dell'IMU per il 2022 la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 3 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributo a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali. In particolare, si prevede l'introduzione nella tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, che disciplina gli atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, di un apposito articolo 8-ter volto a riconoscere l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

L'intervento normativo ha la finalità di stabilire in modo espresso che l'imposta non trova

applicazione in relazione a tale tipologia di domande, in un'ottica di certezza normativa e di semplificazione, in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi. Infatti, allo stato attuale l'esenzione in argomento è di norma espressamente disposta di volta in volta, in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali, dalle singole disposizioni legislative emergenziali.

#### Articolo 13. (*Disposizioni in materia di sport*)

La norma interviene in materia di termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. In particolare, si dispone che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) e successivamente dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge n. 17 del 2022, nonché dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

#### Articolo 14. (*Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente*)

I commi 1 e 2 disciplinano autorizzazioni di spesa a valere già sul bilancio dell'anno

finanziario in corso destinate a Ferrovie dello Stato italiane S.p.a e ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Il comma 3 dispone che il fondo di cui al comma 606 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia incrementato di 85,8 milioni di euro per il 2022 per il personale docente. Il predetto fondo è relativo al miglioramento dell'offerta formativa, costituito ai sensi dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, che era già stato precedentemente incrementato nella citata legge di bilancio di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il trattamento accessorio del personale docente. Al contempo si prevede l'autorizzazione di spesa di 14,2 mi-

lioni di euro per incrementare, per le medesime finalità di incremento del salario accessorio, il compenso individuale accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

Il comma 4 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione.

#### Articolo 15. *(Disposizioni finanziarie)*

La norma reca la copertura finanziaria del presente decreto.

#### Articolo 16. *(Entrata in vigore)*

La norma reca l'entrata in vigore del presente decreto.

**RELAZIONE TECNICA****Titolo I****Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti****ART. 1.**

***(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)***

La disposizione estende al mese di dicembre 2022 le misure previste dai commi da 1 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. In particolare, con i commi 1 e 2 si riconoscono anche per il predetto mese i seguenti crediti di imposta:

- 1) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, nonché della spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel predetto mese;
- 2) credito d'imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, nella misura 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- 3) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica; tale credito di imposta è pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
- 4) credito di imposta, da fruire al verificarsi di determinate condizioni, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, nella misura del 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 1), in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici delle imprese energivore, pari a circa 5.521,5 milioni di MWh, previsti per il mese di dicembre 2022 (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,877 miliardi di euro (1,877 miliardi di euro=5.521,5 milioni di MWh\*340 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 750,9 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 2), in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un mese, pari a 1,575 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022, pari a 2,165 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 130 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 865,9 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 3), sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel mese di dicembre 2022 di circa 3,335 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici mensili delle imprese in esame pari a circa 9,81 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il mese di dicembre 2022, pari a 340 euro/MWh (3,335 miliardi di euro=9,81 milioni di MWh\*340 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 30 per cento per



l'intero ammontare della predetta spesa 3,335 miliardi di euro, si stimano, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi pari a 1.000,6 milioni di euro.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'ulteriore riconoscimento dell'agevolazione per le imprese di cui al punto 4), tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17 sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel mese di dicembre 2022 pari al 10% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto mese pari a 0,776 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel mese di dicembre 2022, pari a 1,067 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al mese di dicembre 2022 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 130 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 40 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2022, effetti finanziari negativi di gettito pari a 426,6 milioni di euro.

**Il comma 4** reca disposizioni in materia di cessione dei crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché di quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, allineando al termine del 30 giugno 2023 il termine finale per il loro utilizzo in compensazione, già previsto al 31 marzo 2023 per le agevolazioni vigenti fino al mese di novembre 2022.

Tenuto conto degli effetti già stimati, in termini di maggiori effetti sul fabbisogno e Saldo netto da finanziare sull'esercizio 2023 in occasione del decreto legge n. 144/2022, in quanto derivanti dall'eventuale slittamento della fruizione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e ai sensi dell'art. 6 del D.L. 115/2022, si ritiene prudenziale la stima degli effetti finanziari di cui al comma 1 e 2 dell'articolo in esame come riassunti nella seguente tabella, che tiene conto dei medesimi effetti di parziale slittamento all'anno successivo dell'onere atteso, in termini di Saldo netto da finanziare e Fabbisogno.

Pertanto, gli effetti complessivi sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2022	Anno 2023
Punto 1)	-672,566	-78,334
Punto 2)	-775,57	-90,33
Punto 3)	-896,22	-104,38
Punto 4)	-382,098	-44,502
<b>TOTALE</b>	<b>-2.726,454</b>	<b>-317,546</b>

*In milioni di euro*

**Il comma 5**, ai fini della fruizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per quanto compatibili.

Con il **comma 6** si prevedono adempimenti specifici a carico dei beneficiari delle misure agevolative relativamente ai crediti maturati nel mese di dicembre 2022 e non ancora fruiti.

Dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 7** prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

## **ART. 2.**

### ***(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)***

La disposizione di cui al **comma 1**, lettera a), prevede, a decorrere dal 19 novembre 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come



carburanti, che vengono rideterminate rispettivamente in 478,40 euro per 1000 litri, in 367,40 euro per 1000 litri, in 182,61 euro per 1000 chilogrammi e in zero euro per standard metro cubo. La lettera b) del medesimo comma stabilisce che l'IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia fissata, per il medesimo periodo, nella misura del 5 per cento.

Il **comma 2** stabilisce che non trova applicazione l'aliquota di accisa sul c.d. "gasolio commerciale" di cui al numero 4-bis della Tabella A, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise - TUA), per il periodo di vigenza dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 in cui si applicano le riduzioni della medesima disposizione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4%, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Si riporta, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 19 novembre - 31 dicembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	-1.159,81	0,00	0,00	0,00
IVA	-172,22	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	115,46	-49,48	0,00
IRAP	0,00	27,90	-12,82	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	134,60	0,00	0,00
Totale	-1.332,03	277,96	-62,30	0,00

*Importi in milioni di euro*

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1, lettera b), si rappresenta che gli effetti di gettito dell'IVA derivanti dalla variazione dell'aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di settembre 2022, che risulta pari a 3,151 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 3 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 43 giorni, pari a 127.002.676 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 43 giorni. Tale consumo è pari a 85.218.796 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 68.175.037 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti derivanti dalla proroga della riduzione delle aliquote IVA è pari a 204,53 milioni di euro e, pertanto, gli effetti derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 43 giorni, risultano pari, per l'anno 2022, a 34,77 milioni di euro.

Il **comma 3** prevede, sempre per il periodo indicato al comma 1, adempimenti specifici a carico degli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 4** stabilisce la sanzione per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che prevedono, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a) della presente disposizione, e della riduzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) della medesima disposizione, il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio dell'andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applicano le suddette riduzioni. Tale garante si potrà avvalere della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell'art. 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il **comma 6** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 della norma in esame, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.

### ART. 3.

#### *(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)*

La norma, nel prevedere:

- ai **commi 1-4**, l'autorizzazione a SACE a concedere, conformemente allo schema di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (riassicurazione pubblica), una garanzia pari al 90% in favore delle compagnie assicurative, attivate dai fornitori al fine di coprirsi dal rischio di inadempimento delle esposizioni assunte per effetto della negoziazione di piani di rateizzazione in favore delle imprese;
- ai **commi 5 e 6**, la specificazione circa la possibilità di ricorso alla garanzia di cui all'articolo 15, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (SupportItalia), per le medesime esigenze di liquidità, in caso di rateizzazione delle bollette, nonché le condizioni cui è subordinato il rilascio della predetta garanzia;
- al **comma 7**, l'alternatività tra l'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1 e la fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
- ai **commi 8 e 9**, rispettivamente, l'estensione temporale della misura di SupportItalia dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 e dello schema di riassicurazione, di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, per i consumi da effettuarsi fino al 31 dicembre 2022 a quelli da effettuarsi fino al 31 dicembre 2023, in conformità all'estensione "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina 2022/C 131 I/01",

non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

A tal riguardo, si segnala che lo "speciale" regime previsto dai commi 1-4 si innesta sullo schema di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (la cui operatività non è stata ancora avviata) in relazione al quale è stata istituita, ex comma 6 dello stesso articolo, una Sezione Speciale, con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e le cui risorse disponibili, sulla base degli ultimi dati forniti dal Gestore, al 30.09.22, ammontano a circa 24 miliardi di euro (al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti sull'operatività di Garanzia Italia, della riserva di 1.7 miliardi di euro per l'operatività di cui all'art. 35 DL 34/20, dei suddetti 2 miliardi di euro più 900 milioni di euro prevista dall'articolo 8, comma 6, del DL 21/2022 e dell'assorbimento stimato, fino al 31 dicembre 2022, per la misura di cui all'art. 15 DL 50/21)). Tenuto conto che la norma in esame, rispetto alla misura generale dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge sopra citato rappresenta uno schema alternativo volto a rafforzare il supporto alle imprese, ma risponde allo stesso potenziale di domanda, in termini di bacino di utenza finale, non altera quindi le valutazioni di rischio per lo Stato. Il maggior assorbimento di risorse, e quindi la necessità di elevazione della dotazione della riserva di cui alla Sezione Speciale istituita dall'art. 8, comma 6, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevista dal comma 7, lettera b), da euro 2 miliardi a euro 5 miliardi, deriva esclusivamente dalla correlata estensione temporale



dell'intero schema di cui all'art. 8 comma 3 prevista dalla medesima disposizione per la copertura dei consumi energetici da effettuarsi per tutto l'anno 2023 (dicembre 2023) e da fatturare entro giugno 2024, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF. La misura speciale di cui ai commi 1-4 andrà invece a coprire i consumi energetici da effettuarsi fino a marzo 2023, da fatturare entro settembre 2023, e sarà quindi ricompresa nel medesimo arco temporale di quella generale. Considerate le suddette ampie e residue disponibilità presenti sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, e pari a circa 24 miliardi di euro, l'aumento della riserva a 5 miliardi di euro non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Dal comma 4 dell'articolo 3, che autorizza SACE S.p.A. a svolgere anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti, non discendono effetti finanziari in quanto i potenziali costi da sostenere per l'attivazione di eventuali deleghe a terzi/soggetti garantiti per l'attività di recupero, ad esempio sotto forma di commissioni, sono imputati sui costi di gestione che vengono già remunerati a SACE e sono omnicomprensivi di tutte le attività svolte dalla Società per l'operatività in questione e detratti dal premio della garanzia che viene quantificato tenuto conto del capitale, interessi e oneri accessori.

Per quanto concerne invece la previsione relativa alla misura di SupportItalia di cui ai commi 5 e 6, trattandosi di una mera specificazione circa il possibile utilizzo della misura anche a sostegno di esigenze di liquidità correlate a piani di rateizzazioni è da considerarsi finanziariamente neutrale. La disposizione di cui al comma 8, prevedendo l'estensione temporale dello schema, in coerenza con quanto previsto a livello europeo dal TCF, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, implica un maggior assorbimento di risorse, che risulta coperto con le ampie e residue disponibilità sul Fondo, di circa 24 miliardi di euro (come sopra riportato). Tali disposizioni non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Trattandosi di garanzie one-off, l'invarianza finanziaria è quindi assicurata dalla possibilità di fronteggiare i potenziali nuovi rischi derivanti dall'estensione temporale di applicazione delle misure con le risorse dei fondi libere da obbligazioni.

Infine, data l'espressa previsione al comma 7 dell'alternatività di fruizione tra adesione al piano di rateizzazione e credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, come esteso temporalmente a tutto il IV trimestre 2022, la norma non comporta effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, limitando anzi l'utilizzo delle risorse pubbliche complessivamente disponibili.

**Comma 10.** Nel modificare l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede l'innalzamento per l'anno 2022 ad euro 3.000 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

La legislazione vigente prevede per il 2022, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino a un limite di 600 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2021, risulta che l'ammontare del valore in esame per importi compresi tra 600 e 3.000 euro sia di circa 610 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare viene incrementato di un terzo per cento per un totale di 811,3 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di Irpef di circa **-243,4 milioni di euro** e di **-14,2** e **-5,4 milioni di euro** rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando la validità della norma per il solo anno d'imposta 2022, si stima il seguente andamento finanziario:

	2022	2023	2024	Dal 2025
<b>IRPEF</b>	-243,4	0,0	0,0	0,0
<b>Addizionale regionale</b>	0,0	-14,2	0,0	0,0
<b>Addizionale comunale</b>	0,0	-7,0	+1,6	0,0
<b>Totale</b>	<b>-243,4</b>	<b>-21,2</b>	<b>+1,6</b>	<b>0,0</b>

*in milioni di euro*

Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 15.



Il **comma 11** ricomprende il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e la dalla società Sport e Salute S.p.A. tra i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. A tal fine, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 15.

La disposizione di cui al **comma 12, lettera a)**, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 la dotazione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Una quota di tale Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario. Ai suddetti oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15. La disposizione di cui al **comma 12, lettera b)**, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di sostenere gli enti del Terzo settore per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

La quantificazione dell'onere finanziario della disposizione in esame è stata compiuta utilizzando i dati del RUNTS, i dati dei preesistenti registri ex lege 11 agosto 1991, n. 266, ex lege 7 agosto 2000, n. 388 (per i soggetti ancora coinvolti nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117) e dall'anagrafe ONLUS (dato risultante dall'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate in applicazione dell'articolo 34 del DM 15.9.2020, n. 106).

Alla luce dei dati raccolti è stata fatta la stima dei soggetti beneficiari per un totale complessivo di 138.566 enti così individuati:

- 49.000 enti iscritti al RUNTS;
- 67.950 ODV e APS tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- 21.616 enti iscritti all'anagrafe ONLUS

Considerata, dunque, la platea dei beneficiari è sorta la necessità di ampliare da 50 a 100 milioni di euro la dotazione di cui all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultato insufficiente a soddisfare le esigenze di sostegno per l'anno 2022 degli Enti del terzo settore iscritti al RUNTS, le ODV e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte alla relativa anagrafe, a causa dei maggiori oneri per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91.

#### **ART. 4.**

##### ***(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)***

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in analogia con quanto previsto per l'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che viene novellato. La cessione di gas alle condizioni individuate dalla norma non interessa le attuali disposizioni in materia di canoni e royalties relative alle concessioni minerarie.

Sul piano macroeconomico, la norma favorisce il rilancio di un settore di attività industriale (quello dell'upstream) in Italia e il recupero di competitività dei settori industriali più esposti al prezzo del gas, con innegabili benefici sia per l'economia nazionale e l'occupazione sia, seppur indirettamente, per le entrate per il bilancio pubblico.

Anche non quantificando i benefici in termini di sicurezza energetica, l'effetto di riduzione delle importazioni di gas, a parità di consumi di gas, ha effetti positivi sulla bilancia commerciale del Paese.

Le modifiche proposte all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, non intaccano il ruolo del GSE quale soggetto che svolge una attività di intermediazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica.

Come già chiarito nella relazione illustrativa, la norma in commento interviene prevedendo alcune deroghe alla disciplina dettata dal PITESAI in materia di aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Si ribadisce che rimangono in essere i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PITESAI, quali, in sostanza, i divieti di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per le attività a



mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza. Il PITESAI individua le aree idonee e compatibili tra quelle che non sono soggette ai vincoli assoluti di cui all'art. 6 del d.lgs. 152 del 2006. Si tratta pertanto di disposizioni di rango primario che derogano alla pianificazione delle aree compatibili prevista nel PITESAI, approvato con decreto ministeriale, di rango secondario, individuando specificamente gli ambiti territoriali interessati o, in ogni caso, i criteri per la loro individuazione. Le deroghe al PITESAI sono chiaramente individuate e sono state previste in un'ottica di bilanciamento tra la tutela ambientale e i benefici attesi in termini di maggiore produzione di gas nazionale e di sicurezza energetica del Paese.

La novella si rende necessaria a causa dell'imprevedibile mutamento della situazione geopolitica determinata dal conflitto russo-ucraino e che, considerata la forte dipendenza dell'Italia dall'import di gas russo, ha condotto il Governo a rafforzare la produzione nazionale, sfruttando le potenzialità dell'Alto adriatico e quello che deriverebbe dallo spostare l'area di trivellazione tra le 9 e le 12 miglia. La novella stessa non avrà impatti sul contenzioso in essere. Si specifica che i soggetti interessati a partecipare alle procedure concorsuali previste della norma sono già titolari di altre concessioni e dunque possono anticipare il gas messo a disposizione al GSE da altre estrazioni, nei limiti della loro produzione nazionale.

Lo schema tipo del contratto finanziario stipulato da Gruppo GSE con i clienti finali, predisposto dal Gruppo stesso e approvato dal MEF e dal MASE prevederà il venir meno dell'obbligo di cessione al GSE del gas, nel caso di mancato ottenimento della concessione/autorizzazione da parte dell'Amministrazione. In modo speculare anche il contratto di cessione da GSE a industria "gasivora" contemplerà questo caso, facendo venir meno il vincolo per il GSE.

#### **ART. 5.**

##### ***(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)***

**Comma 1:** La disposizione proroga al 10 gennaio 2024 il termine, allo stato individuato nel 1° gennaio 2023, per l'eliminazione del regime di tutela di prezzo per i clienti domestici nel settore del gas naturale, attualmente prevista al 1° gennaio 2023. Tale intervento consente di allineare il regime del gas naturale a quello elettrico, rinviato – anch'esso al 10 gennaio 2024 – con decreto MITE nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali disciplinate dall'ARERA. La previsione sancisce la conclusione definitiva del processo di liberalizzazione, per entrambi i settori e per clienti domestici, entro il 10 gennaio 2024. Dalla disposizione, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 2.** Nell'ambito dello svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi previsto dalla norma in oggetto, il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale in attuazione della disposizione di cui all'articolo 5-bis D.L. 17/05/2022, n. 50.

La disposizione interviene sul quadro normativo della predetta norma per ottimizzare le modalità di vendita del gas naturale stoccato dal GSE nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza sfruttando tutto l'arco temporale dell'anno termico gas (1 ottobre – 31 marzo).

Le disposizioni di cui alla lettera a), posticipa il termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato, posticipandolo dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. La modifica risponde all'esigenza di ottimizzare le tempistiche per la vendita del gas al fine di garantire un congruo termine per lo svolgimento delle correlate procedure e consentire la diversificazione dei periodi temporali di erogazione del gas anche nei periodi di maggior fabbisogno termico con la possibile conseguente massimizzazione dei ricavi da vendita.

La lettera b) è volta a posticipare il termine di restituzione delle risorse utilizzate dal GSE per l'acquisto di gas naturale posticipandolo dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 nella prospettiva di garantire un quadro complessivo coerente rispetto alle tempistiche previste per gli incassi rinvenienti dalla vendita del gas da parte del GSE.

La disposizione, posponendo al 2023 la vendita del gas e la restituzione del prestito, comporta un onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 15.

#### **ART. 6.**

##### ***(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)***

La norma, configurandosi quale semplificazione procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e consente, a regime, di conseguire risparmi e autonomia energetica proveniente da fonti rinnovabili, configurando sinergie e vantaggi con altre pubbliche amministrazioni e privati. La stessa,



infatti, mira, anche attraverso l'eventuale utilizzo delle risorse offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a produrre un rilevante sgravio economico ed il contestuale ampliamento del sistema delle cd "Comunità energetiche rinnovabili", valorizzando le enormi potenzialità dei siti e dei comprensori riconducibili al Ministero della difesa, in maniera perfettamente aderente alla dichiarata necessità di "incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile" (M2C2.1 del PNRR) attraverso la "promozione di impianti innovativi (Investimento 1.3 della medesima Missione M2C2.1 del PNRR) e riformando, in termini semplificativi, le procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili, proponendo un nuovo quadro giuridico per il sostegno della produzione da fonti rinnovabili e garantendo, per quanto possibile, i previsti regimi di sostegno (Riforma 1.1 Missione M2C2.1 del PNRR).

Per quanto riguarda l'istituzione delle figure del Commissario e dei Vice Commissari, le stesse avvengono senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato in quanto agli stessi non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

Le attività di finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, infine, sono alimentate da quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. provenienti dalle concessioni.

## **Titolo II** **Altre misure urgenti**

### **ART. 7.**

#### ***(Disposizione in materia di autotrasporto)***

L'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare in parte al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e in parte al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. Con la disposizione di cui al **comma 1** si modifica il citato articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, al fine di specificare che i beneficiari delle risorse ivi previste e destinate al settore dell'autotrasporto di merci sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Trattasi di "persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi le imprese" di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), n. 1. La disposizione, limitandosi a circoscrivere la platea dei destinatari del beneficio riconosciuto per il settore dell'autotrasporto merci dall'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo **comma 2** chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

## **Capo II**

### ***Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure***

### **ART. 8**

#### ***(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)***

La disposizione di cui al **comma 1** comporta nuovi oneri per il bilancio dello Stato pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023. Al fine del calcolo dei predetti oneri si è tenuto conto del valore massimo del contributo utilizzabile – 50 euro – e del numero dei registratori telematici (RT) che sono attivi alla data del 2 novembre 2022 ovvero dei punti cassa collegati ai server-RT sempre attivi alla data del 2 novembre 2022 (utilizzati dai soggetti con più di 3 punti cassa presso ogni punto vendita).

Il **comma 2** dispone che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.



**ART. 9****(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)**

La disposizione modifica al comma 1, lettera a), punto 1) la percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 riducendola dal 110% al 90%.

La stima è stata elaborata sulla base dei dati del Superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. Si è ipotizzato un abbattimento del 20% delle spese sostenute dai condomini per l'anno 2023 (prendendo a riferimento i dati del 2022) in considerazione della circostanza che la riduzione dell'aliquota potrebbe indebolire l'incentivo dei contribuenti a fruire dell'agevolazione. La Tabella mostra gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione della percentuale dal 110% al 90% quantificando il recupero sull'orizzonte periodale considerato in 4,5 miliardi di euro.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRPEF/IRES</b>	12,5	133,1	83,2	83,2	83,2	-241,7	-102,5	-102,5	-102,5	-102,5	-87,1	61,5	0
<b>Credito</b>	0	1.216,5	1.216,5	1.216,5	1.216,5	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	-97,7	41,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	-8,1	3,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	-23,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-10,8</b>	<b>1.243,8</b>	<b>1.345,1</b>	<b>1.299,7</b>	<b>1.299,7</b>	<b>-241,7</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-102,5</b>	<b>-87,1</b>	<b>61,5</b>	<b>0</b>

In milioni di euro

Al punto 2) la norma dispone l'estensione dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 del termine finale per fruire dell'agevolazione, per gli edifici unifamiliari sui quali alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

Ipotizzando che tale proroga interessi una quota pari al 35% della spesa assunta a riferimento nella stima originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRPEF/IRES</b>	2,8	27,3	-11,3	0	0	-54,3	23,3	0	0	0	1,8	17,7	-7,3	0
<b>Credito</b>	0	275,1	0	0	0	-275,1	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	-36,2	51,7	-15,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	-4,5	6,4	-1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	-8,6	8,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-5,8</b>	<b>270,3</b>	<b>46,8</b>	<b>-17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-329,4</b>	<b>23,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>17,7</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>

In milioni di euro

Al punto 3) la disposizione prevede inoltre la proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che il contribuente interessato sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e che abbia un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare considerando i seguenti coefficienti:

coefficiente dichiarante = 1;

coefficiente coniuge = 1;

coefficiente primo carico familiare = 0,5;

coefficiente secondo carico familiare = 0,5;

coefficiente complessivo oltre il secondo carico familiare = 1.

Sulla base dei dati del monitoraggio Enea al 30 Settembre 2022 e dei dati estratti dalla banca dati del DF sulla fiscalità immobiliare e applicando la metodologia utilizzata per stimare le precedenti misure, gli effetti finanziari della proroga del Superbonus per il 2023 sono riportati nella tabella seguente.

Costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato: 2.518,6 milioni di euro



## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	-8,8	-93,6	-58,5	-58,5	-58,5	335,5	166,7	166,7	166,7	166,7	141,7	-100	0
Credito	0	-855,2	-855,2	-855,2	-855,2	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	158,9	-68,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	13,2	-5,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	37,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>29,0</b>	<b>-776,7</b>	<b>-987,5</b>	<b>-913,7</b>	<b>-913,7</b>	<b>335,5</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>141,7</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>

In milioni di euro

Alla lettera c) la norma dispone l'applicazione dell'aliquota al 110% fino al 2025 per le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dello stesso articolo 119, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, su immobili adibiti a strutture sanitarie.

La stima è stata elaborata sulla base dei dati del Superbonus monitorati dall'Enea al 30 settembre 2022. Si è ipotizzato che la quota inerente alle strutture sanitarie sia pari all'1% della platea dei beneficiari. Di seguito gli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'aliquota del 110% per gli anni 2024 e 2025:

Costo complessivo sull'orizzonte periodale considerato: -126,9 milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRPEF/IRES	0	-0,1	-1,7	-2,7	-2	-2	-0,4	0,8	0
Credito	0	0	-14	-29,7	-29,7	-29,7	-15,7	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-15,7</b>	<b>-32,4</b>	<b>-31,7</b>	<b>-31,7</b>	<b>-16,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>

In milioni di euro

Nel complesso l'intervento determina i seguenti effetti:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	2,8	31,0	28,1	23,0	22,0	-31,6	115,1	63,8	65,0	64,2	66,0	72,3	-45,8	0,0
Credito	0	275,1	361,3	347,3	331,6	56,5	-29,7	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF/IRES	0	-36,2	112,9	-41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0	-4,5	11,5	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	-8,6	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-5,8</b>	<b>288,5</b>	<b>513,8</b>	<b>324,5</b>	<b>353,6</b>	<b>24,9</b>	<b>85,4</b>	<b>48,1</b>	<b>65</b>	<b>64,2</b>	<b>66</b>	<b>72,3</b>	<b>-45,8</b>	<b>0</b>

In milioni di euro

Il **comma 3** autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2023 al fine di corrispondere un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo. Tale contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al **comma 4** prevede, in relazione agli interventi in materia di Superbonus, che i cessionari dei crediti d'imposta, con riferimento ai crediti derivanti dalle comunicazioni delle prime cessioni o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, possono usufruire della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno entro il 31 dicembre del decimo anno successivo. La stessa non può essere richiesta a rimborso.

Rispetto alle suddette operazioni, l'Agenzia delle entrate effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della legge n. 196 del 2009.



Consentendo ai cessionari di poter fruire dell'agevolazione (compensazione) in dieci rate, la misura è suscettibile di determinare una diversa articolazione temporale degli oneri. In ogni caso, tenuto anche conto che trattasi di cessioni già verificatesi, pare verosimile che i beneficiari abbiano già valutato e predeterminato in base alla legislazione vigente l'utilizzo del beneficio. Va tuttavia segnalato che il profilo degli effetti è strettamente legato a comportamenti degli operatori che non possono essere previsti ex-ante. La disposizione pertanto prevede espressamente che l'Agenzia delle entrate effettuerà un monitoraggio finalizzato ad assicurare l'adozione dei provvedimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla Legge n. 196/2009. Pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

#### **ART. 10.**

##### ***(Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori)***

**Comma 1:** La disposizione integra l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, precisando l'ambito di applicazione dell'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle forme di aggregazione e modalità indicate da tale disposizione normativa, così come modificata dall'articolo 52, comma 1, lettera a), alinea 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini dell'acquisizione di servizi, forniture e lavori nell'ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC.

Il testo consolidato dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conserva la natura di norma speciale e trova applicazione nelle more dell'adozione della nuova disciplina in tema di riduzione, rafforzamento e qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'integrazione risolve il dubbio interpretativo, sollevato da numerosi enti locali e oggetto di particolare attenzione nella predisposizione delle FAQ destinate alla pubblicazione sullo sportello online "Capacity Italy", circa l'identificazione delle soglie in rapporto alle quali risulta applicabile l'obbligo disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. La disposizione, infatti, rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell'art. 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, ma non esplicitava gli importi da considerare ai fini dell'osservanza dell'obbligo da parte dei comuni non capoluogo di provincia. Grazie alla modifica, l'obbligo si intenderà applicabile per le procedure di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro.

**Comma 2:** la disposizione consente agli enti e alle stazioni appaltanti di accedere alle risorse del fondo per l'avvio di opere indifferibili, superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione dell'articolo 26, commi 7 e ss. del decreto-legge 50 del 2022.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 3:** Aggiunge al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, dopo l'articolo 44, un articolo 44-bis, recante misure di semplificazione delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale. La norma, limitandosi a introdurre disposizioni di semplificazione per le procedure di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di preminente interesse per il Paese, ha natura ordinamentale. Dalla stessa, dunque, non derivano nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **ART.11**

##### ***(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)***



Nell'ottica del più celere raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, quindi, di sicurezza energetica nazionale, la norma - apportando modifiche all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- mira a rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR PNIEC, istituita ad opera del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

In particolare, la disposizione di cui al **comma 1, lettera a)**, prevede che tra i sei componenti della Commissione tecnica VIA VAS che possono operare anche quali componenti della Commissione tecnica PNRR PNIEC, siano ammessi i commissari che fanno parte della prima in quanto personale dipendente da società in house dello Stato.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede il potenziamento temporaneo della Commissione PNRR PNIEC mediante l'introduzione della figura del componente aggregato, che dura in carica 3 anni (anziché 5 come i commissari ordinari) nel corso dei quali è equiparato, agli effetti giuridici ed economici, ai commissari ordinari. Il numero dei componenti aggregati non può superare le 30 unità.

Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri di funzionamento delle due Commissioni, compresi i compensi dei Commissari, trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei rinvii da questo operati) e sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68.

### Capo III

#### Disposizioni finanziarie e finali

##### ART.12

##### *(Esenzioni in materia di imposte)*

La disposizione di cui al **comma 1** indica quale sia il quadro europeo in materia di aiuti di Stato applicabile per la fruizione dell'esenzione IMU prevista dal comma 3 dell'articolo 78 del D.L. n. 104/2020 per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli.

In particolare, considerato che il predetto Quadro temporaneo ha trovato applicazione fino al 30 giugno 2022 la norma prevede che l'esenzione relativa alla sola seconda rata IMU dell'anno 2022 sia fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 in tema di aiuti de minimis.

In ordine agli effetti finanziari, pur rilevando che i limiti di fruizione dell'esenzione relativa alla seconda rata sono potenzialmente meno ampi rispetto a quelli previsti dal predetto Quadro temporaneo, a titolo prudenziale si ritiene di non ascrivere effetti di recupero del gettito.

Conseguentemente, non si ascrivono effetti alla disposizione di rimessione in termini prevista dal **comma 2**.

La disposizione di cui al **comma 3** prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso.

Dal punto di vista finanziario, alla misura non si ascrivono effetti, in considerazione del fatto che l'intervento è analogo ad altre misure già adottate in conseguenza di specifici eventi eccezionali. In particolare, a tale tipologia di atti nelle previsioni del bilancio dello Stato non è ascritto alcun effetto di gettito in termini di imposta di bollo.

##### ART. 13

##### *(Disposizioni in materia di sport)*

La norma prevede che per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti tributari e contributivi già sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234 del 2021, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonché dall'art. 39 comma 1-bis, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.



A legislazione vigente tali versamenti dovrebbero essere recuperati entro il 16 dicembre 2022, con l'intervento normativo la scadenza viene prorogata al 22 dicembre 2022.

La rideterminazione del termine per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi dal 16 al 22 dicembre 2022, considerando che il gettito verrebbe comunque acquisito entro l'anno, non determina impatti in termini di fabbisogno e indebitamento. Alla disposizione, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari.

#### **ART. 14.**

##### ***(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)***

**Comma 1** La disposizione incrementa di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinando 800 milioni di euro agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**Comma 2** La disposizione in esame, al fine di accelerare per l'anno 2022 il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), autorizza la spesa di euro 45 milioni. Conseguentemente, nel medesimo anno, il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

**Comma 3** Aggiunge all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, un comma 606-bis. Quest'ultimo prevede che il fondo di cui al comma 606, articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n.234 sia incremento di 85,8 milioni di euro per il 2022 per il personale docente. Il predetto Fondo, relativo al miglioramento dell'offerta formativa, costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, era già stato precedentemente incrementato nella legge di bilancio citata di 89,4 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il trattamento accessorio del personale docente.

Al contempo, la disposizione autorizza la spesa di 14,2 milioni di euro per incrementare, per le medesime finalità di incremento del salario accessorio, il compenso individuale accessorio del personale ATA a titolo di una tantum.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, recante disposizioni finanziarie.

#### **ART. 15**

##### ***(Disposizioni finanziarie)***

**Comma 1.** La disposizione intende consentire il rimborso all'Agenzia di somministrazione di lavoro interinale con contratto a termine, aggiudicataria della procedura di gara per un massimo di n. 800 prestatori di lavoratori a tempo determinato, di cui all'art. 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, delle somme corrispondenti agli arretrati stipendiali determinati dagli incrementi degli importi mensili lordi e per la tredicesima mensilità, già erogati dalla predetta Agenzia da essa già erogati ai prestatori di lavoro assunti, in conseguenza della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L.-funzioni centrali, relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto il 9 maggio 2022, applicabile anche ai predetti lavoratori il cui impiego in servizio è stato prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 648, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, fino al 31 dicembre 2022.

In ragione di tale esigenza, il citato comma 2 autorizza la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

Per la quantificazione degli oneri aggiuntivi previsti dalla disposizione -da corrispondere alla società aggiudicataria- sono assunti i seguenti parametri di riferimento previsti dal contratto Rep. 64 del 16 febbraio 2021, stipulato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno in applicazione dell'Accordo Quadro Rep. 61, sottoscritto il 30 dicembre 2020 sulla base del C.C.N.L. periodo 2016-2018, tra la stazione appaltante e la società aggiudicatrice, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato:

- **n. 156** ore ordinarie lavorabili mensili pro-capite.
- **€ 20,27** tariffa oraria ordinaria applicata derivante dal costo totale orario di **€ 18,85** per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,42 per la Fee agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla Fee.
- **€ 1,18** per IRAP 8,50% sulle retribuzioni lorde dipendente;



- **n. 729** unità di lavoratori presenti effettivamente nel mese di giugno 2021 come risulta dai tabulati degli attivi rendicontati dalla Società e attestati dalle Prefetture - UTG., periodo ultimo per l'immissione in servizio dei prestatori di lavoro a termine.

Per effetto dell'entrata in vigore del C.C.N.L. del 9 maggio 2022, la nuova tariffa oraria ordinaria applicata è pari ad € 21,69, derivante dal costo totale orario di € **20,17** per ciascuna risorsa lavorativa A2/Posizione economica F2 (compreso di oneri contributivi e TFR) ed € 1,52 per la *Fee* di agenzia (di 7,55%), oltre IVA calcolata sulla *Fee*.

Pertanto, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L., si è determinato un incremento orario ordinario a regime pari ad € **1,32** (€ **20,17** - € **18,85**), al netto della *Fee* d'agenzia, IVA e IRAP a carico dello Stato.

Ne consegue la necessità di integrare la dotazione finanziaria del pertinente capitolo di spesa 2260, onde provvedere al rimborso delle somme dovute alla Società aggiudicataria per l'incremento retributivo da essa già corrisposto, nel mese di giugno 2022, ai prestatori di lavoro a tempo determinato in argomento.

Il periodo computato per la determinazione delle risorse necessarie ad assicurare la cennata integrazione di dotazione finanziaria è pari a **9 mesi**. Infatti, dal complessivo periodo di prestazione lavorativa al quale è applicabile l'incremento retributivo, pari a **15 mesi** (marzo 2021-maggio 2022), va sottratto un periodo di **6 mesi** (ottobre 2021-marzo 2022), per il quale l'onere relativo a tale incremento retributivo è stato posto a carico del fondo europeo FAMI Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

Si riporta la tabella analitica della determinazione del calcolo degli arretrati da corrispondere alla Società di lavoro interinale aggiudicataria.

FONDI STATALI - Quote arretrati come da CCNL del 9 maggio 2022						
	Unità lavorative T.D. giugno 2021	Ore mensili medie lavorate cad.	Periodo da integrare in mesi	INCREMENTO orario lordo con oneri Stato	TOT. COSTO DEL LAVORO	TOTALE Fee Agenzia 7,55% sul tot. Costo del lavoro
<b>COSTO MEDIO LAVORATORI INTERINALI giugno 2022</b>	729	156	9	1,32	<b>1.351.041,12</b>	<b>102.003,60</b>
<b>Ripartizione dei costi retribuzioni T.D.</b>						
Costo medio lordo lavoratori (Base IRAP)		976.326,87				
Oneri Stato 38,38%		374.714,25				
<b>TOTALE</b>		<b>1.351.041,12</b>				
IRAP 8,50 %		82.987,78				

Pertanto, la somma necessaria è pari ad € **1.558.473,00**, come rappresentato nel seguente prospetto riepilogativo dei costi:

TOTALE COSTO LAVORO	1.351.041,12
IRAP 8,50% sulla retribuzione lordo dipendente (E.976.326,87)	82.987,78
<b>TOTALE COSTO LAVORO</b>	<b>1.434.028,90</b>
Costo Agenzia - Fee 7,55%	102.003,60
IVA 22% su costo agenzia	22.440,79
<b>TOTALE SPESA PER ARRETRATI</b>	<b>1.558.473,30</b>

Il **comma 2** individua la copertura finanziaria del comma 1 per l'esercizio 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, di cui al capitolo 2390 (Fondo da ripartire



ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo), Piano gestionale 2 (Somme destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza).

Il **comma 3** autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è. Si prevede che le risorse di cui al presente comma siano trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e che venga corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

Il **comma 4** prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinata all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica. Una quota di tali risorse, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il **comma 5** dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.459 milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;
- b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
- c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
- d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;
- f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;
- g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il **comma 6** prevede la sostituzione dell'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, con l'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

Il **comma 7** prevede:

- **lettera a):** rende strutturale a decorrere dal 2023 la misura di cui al comma 1, lett. a), dell'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, adottata in via sperimentale per gli anni 2019-2022, che prevede la possibilità di effettuare riassegnazioni di entrate pluriennali, assegnate quindi ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare



contestualmente alla richiesta di variazione. Tale misura permette, quindi, una più efficace programmazione delle risorse iscritte in spesa nell'ultima parte dell'anno.

- **lettera b):** abroga a decorrere dal 2023 le lettere b) e c), comma 1, articolo 4-quater, del decreto-legge sopra citato. Si pone fine alla sperimentazione di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, relative rispettivamente al prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri o di stanziamento e all'estensione dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente e a quelle annuali. Con la suddetta abrogazione, la norma giuridica cessa di avere effetti ex nunc (non retroattiva), e cioè dal momento in cui entra in vigore la nuova legge che la prevede, in mancanza di diversa disposizione che ne retroagisca gli effetti. Pertanto, la norma abrogata cessa di avere efficacia per il futuro, continuando a disciplinare i fatti verificatisi prima dell'abrogazione.
- **lettera c):** dispone che a partire dall'esercizio finanziario 2023, e quindi a partire dalle attività connesse alla predisposizione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applica una sola volta per le medesime risorse, escludendo quindi a partire dal consuntivo 2022 che le risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione con la legge di bilancio 2023-2025 possano essere nuovamente oggetto di cancellazione in sede di consuntivo 2023 per la successiva reiscrizione in bilancio in modo da evitare un rinvio sine die delle medesime risorse.

Le disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano oneri a carico della finanza pubblica.


Il **comma 8** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

**ART. 16**  
**(Entrata in vigore)**

La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

18/11/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti													
In milioni di euro													
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbriscogno				Indebitamento	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023
		CAPO I - Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti											
1	1	Contributo straordinario a favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per la componente acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022.	s c	672,6	78,3			672,6	78,3			750,9	
1	1	Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto di metano gas consumato nel mese di dicembre 2022.	s k	775,6	90,3			775,6	90,3			865,9	
1	1	Contributo straordinario, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5kW, diverse dalle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022.	s c	896,2	104,4			896,2	104,4			1.000,6	
1	1	Contributo straordinario, in favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d'imposta nella misura del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel mese di dicembre 2022.	s k	382,1	44,5			382,1	44,5			426,6	
2	1 lettera a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-accisa	e t	-1.159,8				-1.159,8				-1.159,8	
2	1 lettera a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-IVA	e t	-172,2				-172,2				-172,2	
2	1 lettera a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-IDD	e t		115,5	-49,5			115,5	-49,5		115,5	-49,5
2	1 lettera a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-IRAP	e t						27,9	-12,8		27,9	-12,8
2	1 lettera a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-IRAP	s c		-27,9	12,8							
2	1 lettera a)	Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti dal 19 novembre al 31 dicembre 2022-IRAP	s c		-134,6				-134,6			-134,6	
2	1 lettera b)	Applicazione di un'aliquota IVA del 5%, invece del 22%, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione	e t	-34,8				-34,8				-34,8	
3	10	Modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022: Welfare aziendale-incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei benefici e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-RPEF	e t	-243,4				-243,4				-243,4	
3	10	Modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022: Welfare aziendale-incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei benefici e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-sidizionale regionale	e t						-14,2			-14,2	
3	10	Modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022: Welfare aziendale-incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei benefici e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-sidizionale regionale	s c		14,2								
3	10	Modifica all'articolo 12, comma 1, del D.L. 115/2022: Welfare aziendale-incremento da euro 600 a euro 3000 del valore dei benefici e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, includendo tra i c.d. fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze-sidizionale Comunale	e t						-7,0	1,6		-7,0	1,6



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti																							
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare						Fabbriscopo			Indebitamento										
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025								
3	10	Modifica all'articolo 32, comma 1, del DL 115/2022: Welfare aziendale-incremento da euro 600 a euro 200 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, indifferente tra i cui fruitori beneficiari anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per pagamento utenze abitative Comunate	€		7,0		-1,6																
3	11	Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano presso l'ufficio per lo Sport della PCM di cui all'articolo 1, comma 369 della legge n. 205/2017	€	10,0				10,0															
3	12 lettera a)	Incremento Fondo da trasferire alla PCM per il sostegno agli enti del terzo settore ed enti religiosi a fronte dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e termica di cui all'articolo 8, comma 1 del DL 144/2022	€	50,0				50,0															
3	12 lettera b)	Incremento Fondo per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS, per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 in rapporto della componente energetica e del gas naturale di cui all'articolo 8, comma 2 del DL 144/2022	€	50,0				50,0															
3	14	Reduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del DL 50/2022: Fondo finalizzato all'acquisto di energia elettrica per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale	€	-50,0				-50,0															
5	2	Differimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato	ext					-4.000,0	4.000,0														
5	2	Differimento al 31 marzo 2023 del termine entro cui il GSE è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato	€												4.000,0			-4.000,0					
5	2	Versamento all'entrata delle somme decise dalla restituzione prestito al GSE per acquisto di gas naturale, che restano acquisite al Tesoro	ext	4.000,0																			
<b>CAPITOLO II - Disposizioni in materia di pagamento di incentivi per l'efficientamento energetico, annuali per l'assorbimento delle procedure.</b>																							
8	1	Contributo sotto forma di credito d'imposta a favore degli esercenti del commercio al dettaglio e delle attività assimilate per i costi sostenuti per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici per consentire la lettura degli scontrini "istantanea"	€	80,0						80,0								80,0					
9	1 lettera a) punto 1	Reduzione dal 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - RPPEF/RES	€	12,5		133,1	83,2			12,5		133,1	83,2				12,5	133,1					
9	1 lettera a) punto 1	Reduzione dal 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - Credito di imposta	€			-1.216,5	-1.216,5					-1.216,5	-1.216,5					-1.216,5					
9	1 lettera a) punto 1	Reduzione dal 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - RPPEF/RES	€			-97,7	41,9					-97,7	41,9					-97,7					
9	1 lettera a) punto 1	Reduzione dal 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - BRAP	€									-8,1	3,5					-8,1					
9	1 lettera a) punto 1	Reduzione dal 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - BRAP	€			8,1	-3,5																
9	1 lettera a) punto 1	Reduzione dal 110% al 90% della percentuale di detrazione per le spese di riqualificazione sui condomini sostenute nel 2023 - VA	€			-23,3						-23,3						-23,3					



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti																
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento		
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
9	1 (lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IRPEF/IRRES	e	2,8	27,3	-11,3	-11,3	2,8	27,3	-11,3	-11,3	2,8	27,3	-11,3	-11,3	
9	1 (lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- Credito d'imposta	s		-275,1				-275,1				-275,1			
9	1 (lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IRPEF/IRRES	e		-36,2	51,7	-15,5		-36,2	51,7	-15,5		-36,2	51,7	-15,5	
9	1 (lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IRAP	e						-4,5	6,4	-1,9		-4,5	6,4	-1,9	
9	1 (lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IRAP	s		4,5	-4,4	1,9									
9	1 (lettera a) punto 2	Estensione del termine finale per fruire del Super bonus del 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 abbiano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo- IVA	e	-8,6	8,6			-8,6	8,6				-8,6	8,6		
9	1 (lettera a) punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IRPEF/IRRES	e		-8,8	-93,6	-58,5		-8,8	-93,6	-58,5		-8,8	-93,6	-58,5	
9	1 (lettera a) punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- Credito di imposta	s			85,2	85,2			85,2	85,2			85,2	85,2	
9	1 (lettera a) punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IRPEF/IRRES	e		158,9	-68,1			158,9	-68,1			158,9	-68,1		
9	1 (lettera a) punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IRAP	e						0,0	13,2	-5,7		0,0	13,2	-5,7	
9	1 (lettera a) punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IRAP	s			-13,2	5,7									
9	1 (lettera a) punto 3	Proroga per il 2023 del Super bonus per gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, a condizione che i proprietari abbiano un reddito complessivo familiare medio fino a 15.000 euro calcolato sulla base del numero di componenti familiari determinato con quoziente familiare- IVA	e		37,8				37,8				37,8			
9	1 lettera c)	Applicazione allungata al 110% fino al 2025 per le spese sostenute su immobili adibiti a strutture sanitarie- IRPEF/IRRES	e			-0,1	-1,7			-0,1	-1,7			-0,1	-1,7	
9	1 lettera c)	Applicazione allungata al 110% fino al 2025 per le spese sostenute su immobili adibiti a strutture sanitarie- Credito di imposta	s				14,0						14,0			
9	4	Fondo per il sostituito a favore degli incrementi effettuati dai condomini e della presente legge al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione con riferimento ai edifici composti da due a quattro unità immobiliari distanziate accatastate anche se posseduti da un unico proprietario	s		20,0				20,0				20,0			
<b>CAPO III - Disposizioni finanziarie e finali</b>																
14	1	Incremento risorse destinate nell'anno 2022 alle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge n. 266/2005	s	1.080,0				1.080,0					1.080,0			



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto legge recante misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti																	
In milioni di euro																	
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025		
14	2	Completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla Difesa nazionale di cui agli articoli 1316 e ss del codice dell'ordinamento militare	s	45,0				45,0					45,0				
14	3	Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente di cui all'articolo 1, comma 606 della legge n. 234/2021.	s	85,8				85,8					85,8				
14	3	Incremento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per il personale docente di cui all'articolo 1, comma 606 della legge n. 234/2021- effetti riflessi	e										41,6				
14	3	Incremento autorizzazione di spesa da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA	s	14,2				14,2					14,2				
14	3	Incremento autorizzazione di spesa da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA- effetti riflessi	e										6,9				
15	1	Adeguamento contanti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro biennale di cui all'articolo 103, comma 23 del D.L. 34/2020 per procedure emersione rapporti di lavoro irregolare	s	1,6				1,6					1,6				
15	2	Utilizzo risorse per oneri attività istruttorie procedimenti in materia di immigrazione, salvo e cittadinanza di cui all'articolo 9 bis, comma 3, della legge n. 91/1992	s	-1,6				-1,6					-1,6				
15	3	Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, del D.L. n. 115/2022-riduzione onere posto a carico della Cassa per i servizi energetici e ambientali	e										-410,0				
15	3	Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute di cui all'articolo 1, del D.L. n. 115/2022-riduzione onere alla cassa per i servizi energetici e ambientali	s	410,0													
15	4	Fondo da destinare all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica	s		4.127,7	453,1	324,5		0,0	4.127,7	453,1	324,5		0,0	4.127,7	453,1	324,5
15	5 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cui ai Programmi di spesa dei Ministeri	s	-1.487,0				-1.170,4					-1.170,4				
15	5 lettera a)	Riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cui ai Programmi di spesa dei Ministeri	s	-40,0				-40,0					-40,0				
15	5 lettera d)	Riduzione finanze esigibili di cui all'articolo 1, comma 210 della legge n. 190/2014	s														
		<b>totale entrate</b>	<b>e</b>	<b>-1.616,0</b>	<b>4.133,4</b>	<b>91,5</b>	<b>-18,7</b>	<b>-5.977,5</b>	<b>4.135,6</b>	<b>91,8</b>	<b>-22,8</b>	<b>-1.977,5</b>	<b>135,6</b>	<b>91,8</b>	<b>-22,8</b>		
		<b>totale spese</b>	<b>s</b>	<b>2.894,5</b>	<b>4.133,4</b>	<b>91,5</b>	<b>-18,7</b>	<b>2.801,1</b>	<b>4.135,6</b>	<b>91,8</b>	<b>-22,8</b>	<b>7.118,6</b>	<b>-182,0</b>	<b>91,8</b>	<b>-22,8</b>		
		<b>Saldo</b>		<b>-4.510,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.778,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.096,1</b>	<b>317,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
		<b>Utilizzo autorizzazione indebitamento Relazione al Parlamento novembre 2022</b>		<b>9.100,0</b>				<b>9.100,0</b>				<b>9.100,0</b>					
		<b>Saldo</b>		<b>4.589,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>321,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>317,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022.*

## **Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici »;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché in materia di efficienza e sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale;

Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy*, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### CAPO I

### MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

#### Articolo 1.

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)*

1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato

utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

## Articolo 2.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

## Articolo 3.

*(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)*

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

3. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

4. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, SACE S.p.A., è autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con

gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. La garanzia di cui al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. La medesima garanzia è rilasciata, altresì, a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 6, le parole « con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro » sono sostituite

dalle seguenti: « con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro ».

9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera *a*), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) dopo le parole « dall'articolo 51, comma 3, » sono inserite le seguenti: « prima parte del terzo periodo, »;

*b*) le parole « euro 600,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.000 ».

11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole « 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni » e dopo le parole « impianti sportivi e piscine » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico – CIP e per la società Sport e Salute S.p.A. ».

12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, le parole « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 170 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani. »;

*b*) al comma 2, le parole « 50 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni di euro ».

13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 e dai commi 11 e 12, lettera *a*), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera *b*), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

#### Articolo 4.

##### *(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)*

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

1) al secondo periodo, dopo le parole « in condizione di sospensione volontaria delle attività » sono aggiunte le seguenti: « e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali »;

2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

3) al terzo periodo, le parole « La predetta comunicazione » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione di cui al primo periodo »;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1. »;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « dei piani di interventi di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « , nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis, » e le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in

essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis. »;

e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscono anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto *pro quota*. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresì, che:

a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;

b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

*5-bis.* Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

#### Articolo 5.

*(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)*

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 10 gennaio 2024 ».

2. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

b) al comma 4, le parole « 20 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 aprile 2023 ».

3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

#### Articolo 6.

##### *(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)*

1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la parola « decarbonizzazione » è sostituita dalla seguente: « ottimizzazione »;

2) le parole « della resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « della sicurezza »;

3) dopo le parole « a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, » sono inserite le seguenti: « ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, »;

4) dopo le parole « fra il Ministero della difesa » sono inserite le seguenti: « , la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR »;

5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. »;

b) al comma 3, dopo le parole « dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, » sono inserite le seguenti: « possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza »;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.

*3-ter.* Il commissario speciale di cui al comma *3-bis* convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a *14-quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.

*3-quater.* Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa. ».

## Articolo 7.

### *(Disposizione in materia di autotrasporto)*

1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo *24-ter*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia

di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO, DI INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

#### Articolo 8.

##### *(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)*

1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

## Articolo 9.

*(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8-*bis*:

1) al primo periodo, le parole « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023 »;

2) al secondo periodo, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.1, non superiore a 15.000 euro. »;

b) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

« 8-*bis*.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-*bis*, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-*bis*, allegata al presente decreto. »;

c) al comma 8-*ter*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*bis*, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento. »;

d) dopo la Tabella 1, è inserita la Tabella 1-*bis* di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), non si applicano:

*a*) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

*b*) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-*bis* e 8-*bis*.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-*bis* primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1

milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

#### Articolo 10.

##### *(Norme in materia di procedure di affidamento di lavori)*

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole « città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « . L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ».

2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.

3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

« Art. 44-bis – *(Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale)* – 1. Ai

fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-*bis* al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalità di cui al comma 3.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.

3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.

4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4. »;

*b)* dopo l'Allegato IV è aggiunto l'Allegato IV-*bis* di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

#### Articolo 11.

##### *(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)*

1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al quinto periodo, dopo le parole « di cui al presente comma » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , ivi incluso il personale dipendente di società *in house* dello Stato »;

*b)* dopo il nono periodo, è inserito il seguente: « Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente

comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo. ».

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

##### Articolo 12.

###### *(Esenzioni in materia di imposte)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera *d*), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.

3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 8-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 8-*ter* Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento ».

##### Articolo 13.

###### *(Disposizioni in materia di sport)*

1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i ver-

samenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7, comma 3-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

#### Articolo 14.

*(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinate agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 « Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, è inserito il seguente:

« 606-*bis*. Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 è incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA. ».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

#### Articolo 15.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033,

mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

7. All'articolo 4-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole « e 2022 », inserire le seguenti: « e in via definitiva dall'anno 2023 »;

b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse. ».

8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

## Articolo 16.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

ALLEGATO 1

(Articolo 9, comma 1, lettera d))

« Tabella 1-bis  
(Articolo 119, comma 8-bis.1)

	Numero di parti
Contribuente	1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente	si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:	
un familiare	si aggiunge 0,5
due familiari	si aggiunge 1
tre o più familiari	si aggiunge 2

».

ALLEGATO 2  
(articolo 10, comma 3)

« ALLEGATO IV-bis  
(articolo 44-bis, comma 1)

(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione  
Autostrade per l'Italia – art. 44 -bis)

- 1) A1 – Riqualfica Barberino-Calenzano
- 2) A11 – Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)
- 3) A14 – Bologna-dir. Ravenna
- 4) A1 – Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)
- 5) A1 – Milano Sud-Lodi
- 6) Gronda di Genova
- 7) A14 – Passante di Bologna
- 8) A13 – Bologna-Ferrara
- 9) A13 – Monselice-Padova
- 10) A1 – Tangenziale di Modena
- 11) A14 – Opere compensative di Pesaro – altre bretelle
- 12) A1 – Prevam Toscana (A2, A1+A3) ».

ALLEGATO n. 3

(Articolo 15, comma 5, lettera a))

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

<i>Stato di previsione</i>	2022
MISSIONE/programma	
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>	
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	200
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)	200
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	50
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	50
15. Politiche previdenziali (25)	70
15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	70
23. Fondi da ripartire (33)	400
23.1 Fondi da assegnare (1)	200
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	200
<i>Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>	
1. Politiche per il lavoro (26)	650
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	650
<i>Ministero della giustizia</i>	
1. Giustizia (6)	45
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	45
<i>Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>	
1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	10
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	10
<i>Ministero dell'interno</i>	
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	52
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	40
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	12
<i>Ministero della salute</i>	
1. Tutela della salute (20)	50
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)	50
<b>TOTALE</b>	<b>1.527</b>

ALLEGATO 4  
(articolo 15, comma 6)

« ALLEGATO 1  
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	251.000	184.748	119.970
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	528.347	494.848	438.645
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	328.000	249.748	177.170
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	605.372	559.848	495.845
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

».





€ 4,40